

L. 25 giugno 1865, n. 2359 ⁽¹⁾.

Espropriazioni per causa di utilità pubblica ^(1/a).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 luglio 1865.

(1/a) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, [D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325](#), con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto e dall'art. 58, [D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327](#), con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto.

TITOLO II

Disposizioni particolari

Capo II - Delle occupazioni nei casi di forza maggiore e di urgenza ⁽²⁴⁾.

[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)

71. [Nei casi di rottura di argini, di rovesciamenti di ponti per impeto delle acque, e negli altri casi di forza maggiore o di assoluta urgenza, i Prefetti ed i Sottoprefetti ⁽²⁵⁾, previa la compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occuparsi, possono ordinare la occupazione temporanea dei beni immobili che occorressero alla esecuzione delle opere all'uopo necessarie. Si procederà colle stesse norme nel caso di lavori di questa natura dichiarati urgenti e indifferibili dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Se poi l'urgenza, di che nella prima parte di questo articolo, fosse tale da non consentire nemmeno l'indugio richiesto per fare avvertire il Prefetto ed il Sottoprefetto ed attenderne il provvedimento, il sindaco può autorizzare la occupazione temporanea dei beni indispensabili per l'esecuzione dei lavori sopraindicati, con obbligo però di partecipare immediatamente al Prefetto o Sottoprefetto da concessa autorizzazione ⁽²⁶⁾ ^(1/a).

(24) Vedi, anche, l'art. 39 [R.D. 8 febbraio 1923, n. 422](#), riportato alla voce Opere pubbliche.

(25) Vedi nota 3 all'art. 4 di questo provvedimento.

(26) Così sostituito dalla [L. 18 dicembre 1879, n. 5188](#) (Serie 2^a).

(1/a) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, [D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325](#), con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto e dall'art. 58, [D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327](#), con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto.

[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)

72. [Il Prefetto col decreto che autorizza l'occupazione o con decreto successivo stabilisce provvisoriamente l'indennità da corrispondersi ai proprietari dei beni occupati.

Questa indennità è offerta ai suddetti proprietari, e se è accettata, vien tosto soddisfatta.

Qualora la medesima non sia accettata, il Prefetto ne ordina il deposito nella Cassa dei depositi giudiziari per essere poi determinata giudizialmente.

In quanto al modo ed ai termini per far l'offerta e l'accettazione e per proporre i richiami avanti il Tribunale competente, come pure per determinare l'ammontare dell'indennità, si debbono osservare le disposizioni degli artt. 24 e seguenti] ^(1/a).

(1/a) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, [D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325](#), con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto e dall'art. 58, [D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327](#), con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto.

[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)

73. [Le occupazioni temporanee previste dall'art. 71 non possono in nessun caso essere protrate oltre il termine di due anni, decorrenti dal giorno in cui ebbero luogo.

Occorrendo di renderle definitive, si procederà secondo le norme di che agli artt. 16 e seguenti della presente legge] ^(1/a).

(1/a) La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, [D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325](#), con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto e dall'art. 58, [D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327](#), con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto.